



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

*Emanato con D.R. n. 172 del 03/06/2013;
modificato con D.R. n. 83 del 20/02/2014.*

Articolo 1 - Compiti della Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo

1. La Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo, istituita ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto di Ateneo, ha funzioni consultive rispetto agli Organi di governo; a tal fine esprime pareri su questioni riguardanti il personale tecnico-amministrativo. La Consulta può presentare proposte su questioni inerenti la Scuola.

Articolo 2 - Composizione della Consulta e modalità di elezione dei suoi componenti

1. La Consulta è nominata con decreto dal Rettore ed è composta da dieci membri così individuati indipendentemente dal contratto che ne regola il rapporto di lavoro:
 - a) il rappresentante del personale t/a in Senato;
 - b) sei membri, ciascuno in rappresentanza di un Istituto della Scuola;
 - c) tre membri eletti dal resto del personale t/a della Scuola.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato in servizio alla data di pubblicazione del bando di indizione delle elezioni.
3. Il personale che intende essere eletto può presentare la propria disponibilità nelle apposite assemblee del personale t/a convocate dal Presidente della Consulta uscente.
4. Le eventuali disponibilità manifestate sono rese pubbliche anche tramite la rete intranet della Scuola.
5. La Consulta resta in carica per la durata del mandato del Senato accademico.

Articolo 3 - Il Presidente

1. La Consulta elegge al proprio interno un Presidente.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Consulta è presieduta dal componente con maggiore anzianità anagrafica.
3. Il Presidente:
 - rappresenta la Consulta nei rapporti con gli altri Organi Accademici;
 - convoca e presiede la Consulta, fissando l'ordine del giorno, ne apre e chiude le sedute;
 - assicura il buon andamento dei lavori della Consulta, dirige e modera la discussione, stabilisce le modalità delle votazioni e ne accerta e proclama il risultato;
 - su mandato della Consulta, concorda con il Rettore la convocazione dell'assemblea del personale t/a qualora questa sia ritenuta necessaria all'adempimento delle funzioni di cui al presente Regolamento. La convocazione formale dell'assemblea spetta al Rettore.

Articolo 4 - Convocazione e verbali della Consulta

1. La Consulta è convocata dal Presidente. Essa si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti e comunque non meno di quattro volte l'anno. La convocazione indica il giorno, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

2. I verbali delle riunioni verranno stilati dal Segretario della Consulta, designato all'inizio di ogni seduta, ed approvati nel corso della seduta successiva.
3. Il verbale dà conto dei fatti e atti considerati rilevanti nel loro svolgimento cronologico, in particolare riportando l'indicazione nominativa delle presenze ed assenze, le operazioni di voto e la rappresentazione sintetica degli interventi dei componenti qualora necessari a giustificare la decisione finale.
4. Gli atti della Consulta sono pubblici e visionabili sulla rete intranet della Scuola.

Articolo 5 - Giustificazione delle assenze e dimissioni dei componenti

1. In caso di impedimento alla partecipazione alle sedute, i componenti della Consulta sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Presidente.
2. Le dimissioni, che devono essere formalizzate per iscritto dai componenti, producono i loro effetti al momento della presa d'atto da parte della Consulta stessa.
3. A seguito delle dimissioni di uno dei membri della Consulta, ove sia presente una graduatoria, si procede alla nomina di un nuovo membro seguendo essa. In assenza di graduatoria sarà indetta una nuova elezione limitatamente al solo membro mancante.

Articolo 6 - Svolgimento delle sedute

1. Per la validità delle sedute è necessario che tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e che vi partecipi almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione, salvo il caso in cui siano previste maggioranze qualificate.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le votazioni avvengono in forma palese, salvo diversa motivata disposizione del Presidente, anche su richiesta di singoli componenti. Il Presidente accerta l'esito della votazione.
2. Alla Consulta può partecipare, su invito, il Direttore Generale. La Consulta può inoltre invitare a intervenire alle sedute le persone che ritiene opportuno ascoltare. La richiesta d'intervento può essere avanzata da ogni componente della Consulta e deve essere approvata a maggioranza dei presenti; in tal caso l'invito sarà inoltrato a cura del Presidente.
3. Al fine di esercitare le proprie funzioni, i membri della Consulta hanno diritto di accedere agli atti e alle informazioni nella disponibilità della Scuola, ivi compresi l'ordine del giorno delle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, necessari all'assolvimento del mandato istituzionale.
4. Ai competenti uffici potranno essere richiesti gli estratti delle delibere inerenti gli argomenti di interesse della Consulta.

Articolo 7 - Approvazione dei verbali

1. Ai fini dell'approvazione, che di norma avviene nel corso della seduta successiva, il verbale della seduta viene messo a disposizione dei componenti con modalità tali da garantirne ampia accessibilità.
2. In sede di approvazione ogni componente ha facoltà di proporre modifiche e integrazioni alla proposta di verbale qualora ritenuta non conforme allo svolgimento del dibattito e/o alle decisioni assunte, ferma restando l'efficacia delle delibere. Il verbale, una volta approvato, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 8 - Modifiche al presente Regolamento

Le proposte di modifica o di integrazione al presente Regolamento sono approvate dalla Consulta a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti e inviate al Senato Accademico per conoscenza.